



**Tribunale Ordinario di Rimini**

**SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Silvia Rossi	Giudice
dott. Lorenzo Lico	Giudice

Nel procedimento per concordato preventivo ex art 161 c 6 LF nr. 14 /2020 proposto da

**SIMOBTEL SRL**

**Avv L Patimo**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rilevato che la società ricorrente, contro la quale il Pubblico Ministero ha proposto istanza di fallimento ( una prima volta nel marzo 2020, istanza improcedibile ex art 10 DL 23/2020; poi reiterata ) basata su accertamenti da cui è emersa l' esistenza ( fra l'altro) di rilevanti debiti tributari non assolti, ha depositato istanza di concordato in bianco "in limine", e cioè il 23-9-2020 alle ore 21,20 per l'udienza del mattino successivo;

che inoltre, a fronte della assegnazione da parte del Tribunale del termine per il deposito della proposta e del piano e della nomina del cd "Precommissario", ha dichiarato espressamente di non essere in grado neppure di versare un fondo spese di importo relativamente modesto , e ciò per tutto il mese di ottobre, così dimostrando di non essere in possesso neppure delle risorse minime per impostare l'attività necessaria a

formulare una proposta ai creditori ( nella fattispecie: necessariamente anche una proposta al fisco ex art 182 ter lf ) e per affrontare quantomeno le spese iniziali della procedura;

ritenuto che l'insieme di queste due circostanze sia sintomatico dell'uso distorto dello strumento del concordato in bianco , destinato – nel caso - non a predisporre una seria soluzione concordata della crisi in condizioni di protezione del patrimonio ma soltanto a procrastinare la dichiarazione di fallimento ( in tema v Cass 7117/2020 ) ;

sentita la società nell'udienza fissata ex art 162 c 2 lf , e rilevato che a detta udienza, tenutasi il 27 ottobre 2020, la società – che aveva chiesto un termine fino al 30 ottobre per effettuare il deposito del fondo spese – non ha in alcun modo portato nuovi elementi di giudizio, limitandosi a reiterare l'istanza di termine; va peraltro considerato che nelle more di questa decisione non vi è stato alcun deposito di somme sul conto corrente intestato alla procedura che il Commissario Giudiziale aveva tempestivamente aperto in data 2-10-2020 e immediatamente comunicato al debitore;

rilevato che l'informativa periodica depositata dalla concordante è risultata totalmente sintetica e priva di qualsiasi documento di riscontro, come evidenziato dal Commissario Giudiziale nel suo parere del 16-10-2020;

ritenuto pertanto di dover ribadire la valutazione di uso distorto dello strumento concordatario da parte della debitrice, che ha impedito la tempestiva pronunzia sulla istanza di fallimento proposta dal PM: pronunzia che, ove intervenuta entro il 30 settembre 2020 ( ed a questo scopo era stata fissata l'udienza in tempo utile ) avrebbe potuto comportare gli effetti dell'art 10 comma 3 DL 23/2020 conv in L 40/2020 ( “ *quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito entro il 30 settembre 2020 la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli artt 10, 64, 65. 67 primo e secondo comma, 69 bis e 147 LF* “ ), posti a tutela della garanzia patrimoniale dei creditori;

ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni previste dall'art 161 c 8 LF: violazione degli obblighi informativi e palese inidoneità della attività del debitore alla predisposizione di proposta e piano

PQM

revoca la assegnazione del termine per il deposito di proposta e piano e dichiara inammissibile il concordato.

Provvede sull'istanza di fallimento del Pubblico Ministero come da separata sentenza.

Rimini, così deciso in camera di consiglio il 5-11-2020.

Il Presidente est

Dr Francesca Miconi